Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 15 marzo 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1947, n. **1753.**

Trattamento degli operai addetti alla costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche e al servizio automezzi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i regi decreti 24 dicembre 1924, n. 2114 e 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 357.

Ritenuto opportuno di estendere ai salariati dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le disposizioni del predetto decreto n. 585;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Agli operai giornalieri addetti alla costruzione ed alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche, alle stazioni radiotelegrafoniche e al servizio automezzi sono estese le disposizioni concernenti gli operai giornalieri dipendenti dallo Stato, comprese quelle stabilite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585.

Con effetto dal 1° settembre 1946 gli operai medesimi che rivestano la qualifica di « manovali o da terra » e quelli con qualifica di « operai da staffa o specializzati » o con mansioni di autista vengono rispettivamente inquadrati nella IV e nella III categoria dei salariati statali ed ammessi a fruire della prima classe di paga di tali categorie prevista dalla tabella *A* allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585 e, con effetto dal 1° giugno 1947, dalla tabella n. 1 allegato III al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778.

E' abrogato l'art. 6 del decreto legislativo 21 marzo 1946, n. 357.

Art. 2.

Per i lavori riguardanti la costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche o le stazioni radiotelegrafoniche i quali richiedano una prestazione continuativa e per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, nonchè per il servizio automezzi, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata a valersi nei limiti delle effettive necessità dei servizi, di operai temporanei con l'osservanza delle norme relative allo stato giuridico di tale categoria di salariati statali e col trattamento economico loro spettante in rapporto alla rispettiva categoria di inquadramento.

La residenza degli operai predetti è considerata quella stabilita dall'Amministrazione all'atto della loro assunzione, o riassunzione, o, per quelli nominati in sede di prima applicazione del presente decreto, all'atto della loro nomina.

Le categorie degli operai temporanei predetti, in relazione ai lavori loro demandati e alla capacità ad essi richiesta, saranno determinate con decreto del Capo provvisorio dello Stato su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro.

Col decreto medesimo saranno stabilite le modalità di assunzione degli operai temporanei, e del personale subalterno di ruolo per i lavori di cui al primo comma del presente articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — MERLIN — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 97. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 1948, n. 118.

Norme integrative al decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49, concernente il recupero e la utilizzazione di autoveicoli e relitti relativi a materiali abbandonati o illegittimamente detenuti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'interno, per la grazia e giustizia e per la difesa,

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 gennaio 1948:

Art. 1.

Chiunque detiene autoveicoli o loro parti individuabili soggetti a recupero ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49, deve farne denuncia nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio ed all'Autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza.

La denuncia esclude a carico dei detentori l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49.

Essa è condizione indispensabile per ottenere l'assegnazione in uso o la cessione in proprietà degli autoveicoli o delle loro parti individuabili.

Art. 2.

Chiunque possiede a qualsiasi titolo autoveicoli o loro parti individuabili immatricolati presso le Prefetture con riserva od iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico ai fini amministrativi, deve, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentare all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio domanda intesa ad ottenerne l'assegnazione in uso o la cessione in proprietà, od a conseguire il riconoscimento della validità formale dei documenti di alienazione secondo le norme del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49 e del presente decreto.

In caso di omessa presentazione della domanda di cui al comma precedente nel termine avanti fissato l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione richiede all'Autorità provinciale di pubblica sicurezza che venga ritirata la licenza di circolazione.

L'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione richiede, altresì, il ritiro della licenza di circolazione qualora il possessore dopo aver presentato la domanda non ottemperi ai provvedimenti emessi dall'Ispettorato stesso nel termine fissato dai provvedimenti medesimi.

La licenza di circolazione può essere restituita soltanto dopo che il possessore abbia adempiuto a quanto disposto dal presente articolo.

Art. 3.

Il Ministero dei trasporti ha facoltà di assegnare in uso o cedere in proprietà a coloro che sono stati spossessati dei loro automezzi a causa di eventi bellici:

1) gli autoveicoli o loro parti individuabili non denunciati e quelli denunciati di cui all'art. 1 per i quali non sia stata chiesta e conseguita l'assegnazione o la cessione;

2) gli autoveicoli o loro parti individuabili di cui all'art. 2 per i quali non sia stata presentata domanda di assegnazione o cessione, ovvero non si sia ottemperato ai provvedimenti emessi dagli Ispettorati compartimentali nei termini fissati dai provvedimenti medesimi,

3) gli autoveicoli o loro parti individuabili i cui numeri di motore o di telaio siano stati contraffatti o alterati o cancellati o resi comunque illeggibili.

Le norme per l'esercizio della facoltà prevista dal presente articolo saranno, su proposta del Ministro per trasporti, emanate con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 4.

Chiunque possiede a qualsiasi titolo autoveicoli o loro parti individuabili immatricolati con riserva od iscritti ai fini amministrativi per i quali abbia richiesto la cessione in proprietà ai Ministeri indicati nell'art. 1, capoverso, del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49, deve, in sostituzione della domanda prevista dal precedente art. 2 e nello stesso termine, presentare all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio, una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente attestante la esistenza della richiesta di cessione in proprietà e l'originale appartenenza degli autoveicoli o loro parti individuabili alle Forze armate italiane.

La dichiarazione deve essere presentata unitamente alla licenza di circolazione, sulla quale ne viene annotato il contenuto. Analoga annotazione deve risultare presso la Prefettura e presso il Pubblico Registro Automobilistico.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione nel termine, l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione richiede all'Autorità provinciale di pubblica sicurezza che venga ritirata la licenza di circolazione. Tale licenza può essere restituita soltanto dopo la presentazione della dichiarazione.

Art. 5.

Le disposizioni dell'art. 2 non si applicano agli autoveicoli provenienti dall'Africa Orientale ed immatricolati ed iscritti ai fini amministrativi ai sensi della legge 22 gennaio 1942, n. 51; le cui norme si intendono estese agli autoveicoli provenienti dall'Albania e dalla Libia, nonchè dalle provincie di Zara, Fiume e Pola.

Gli intestatari di tali autoveicoli possono fare richiesta al Ministero dei trasporti affinchè venga eliminata la riserva ai fini amministrativi. Il predetto Ministero provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei dati di individuazione degli autoveicoli. Decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione senza che nessuno abbia fatto valere dei diritti sugli autoveicoli mediante atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il Ministero dei trasporti dispone in conformità della richiesta.

Tranne che nei casi contemplati nel presente articolo non è consentita l'immatricolazione degli autoveicoli con riserva e la loro iscrizione ai fini amministrativi.

Art. 6.

Gli autoveicoli assegnati in uso ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49, sono immatricolati ed iscritti a nome dell'assegnatario in base al provvedimento emanato dal Ministero dei trasporti.

I diritti dell'assegnatario possono formare oggetto di cessione previa autorizzazione del Ministero dei trasporti.

L'assegnatario è equiparato all'usufruttuario dell'autoveicolo agli effetti dell'art. 2054 del Codice civile.

L'atto di assegnazione in uso è assoggettato alla tassa fissa di registro dell'importo di lire quaranta da corrispondersi nel modo stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399.

Art. 7.

In sostituzione della pubblicazione da effettuarsi dalla sede centrale dell'Automobile Club d'Italia nei Fogli degli annunzi legali delle provincie di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, numero 49, il Ministero dei trasporti provvede, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, a rendere noti gli elementi atti ad individuare la provenienza degli autoveicoli o loro parti individuabili assegnati in uso.

La precedente disposizione si applica anche per le assegnazioni già effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Il periodo da due a tre anni di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49, è ridotto ad un anno a decorrere dalla data di assegnazione in uso anche per le assegnazioni già effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Decorso il periodo di un anno di cui al precedente articolo nonchè il periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione prevista nell'art. 7 senza che alcuno abbia rivendicato la proprietà degli autoveicoli o loro parti individuabili assegnati in uso, mediante atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il deposito cauzionale versato dall'assegnatario alla Cassa depositi e prestiti viene incamerato dallo Stato e l'assegnatario acquista la proprietà dell'autoveicolo o della sua parte individuabile in base all'atto di cessione emanato dal Ministero dei trasporti.

Tale atto è assoggettato alla tassa di registro prevista dalla tariffa allegato A al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, ridotta ad un terzo.

In caso di rivendica, al Ministero dei trasporti compete soltanto, in relazione alla facoltà di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49, il provvedimento di restituzione al proprietario degli autoveicoli o loro parti individuabili e — dopo che sia stata data esecuzione a tale provvedimento da parte dell'assegnatario — quello di restituzione a costui del deposito cauzionale.

Qualora tra l'assegnatario e il proprietario rivendicante sorga controversia, il provvedimento di restituzione del deposito cauzionale non può essere emesso se la controversia non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato.

Art. 10.

Gli autoveicoli assegnati in uso dal Governo militare alleato direttamente o tramite gli Uffici provinciali autotrasporti od altri pubblici Uffici, sono soggetti alle norme del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49, e del presente decreto.

L'assegnatario è equiparato all'usufruttuario dell'autoveicolo agli effetti dell'art. 2054 del Codice civile.

La quota del 10 % o altra quota fissa corrisposta dagli assegnatari agli Uffici autotrasporti sino al 31 marzo 1946 è da considerare di pertinenza degli Uffici stessi, ad eccezione delle somme eventualmente versate in conto acquisto oltre le quote suddette.

Le quote fisse corrisposte agli Uffici autotrasporti a decorrere dal 1° aprile e sino al 6 agosto 1946, nonchè le quote fisse corrisposte all'Ente autotrasporti merci a decorrere dal 7 agosto 1946 sono da considerare versate in conto acquisto e pertanto vanno computate nei depositi cauzionali o nei prezzi di cessione che gli assegnatari devono pagare a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49, e del presente decreto.

I tre decimi delle somme di cui al comma precedente sono trattenuti dagli Uffici autotrasporti o dall'Ente autotrasporti merci a rimborso delle spese sostenute per l'amministrazione degli automezzi.

Art. 11.

Gli autoveicoli o loro parti individuabili tuttora giacenti nei campi di raccolta degli Uffici autotrasporti sono alienati dal commissario liquidatore degli Uffici stessi.

Il predetto commissario liquidatore provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei dati di individuazione degli autoveicoli o loro parti individuabili di fabbricazione italiana.

I diritti del proprietario possono essere fatti valere, entro sei mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, soltanto sulla somma ricavata dalla vendita, detratto il 15 % a rimborso delle spese che il commissario liquidatore ha sostenuto in relazione al bene alienato.

Art. 12.

Il secondo comma dell'art. 3 e la lettera *c*) dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, sono abrogati.

Art. 13.

Gli autoveicoli o loro parti individuabili appartenenti a civili consegnati al Ministero della difesa o a quello dell'interno dalle Autorità alleate possono essere alienati dai predetti Ministeri, i quali, in caso di alienazione, provvedono alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei dati di individuazione degli autoveicoli o loro parti individuabili di fabbricazione italiana.

I diritti del proprietario possono essere fatti valere anche nei riguardi degli autoveicoli o loro parti individuabili già alienati, entro sei mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, soltanto sulla somma ricavata dalla vendita, detratto il 15 % a rimborso delle spese che il Ministero della difesa o quello dell'interno ha sostenuto in relazione al bene alienato.

A tal fine i dati di individuazione degli autoveicoli o loro parti individuabili già elienati devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Gli autoveicoli di fabbricazione straniera provenienti da recupero o loro parti individuabili montate su altri autoveicoli, vengono ceduti in proprietà dal Ministero dei trasporti, dietro versamento alla Tesoreria provinciale, delle somme determinate ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, numero 49, ed entro il termine di cui all'art. 1 dello stesso decreto.

Art. 15.

Il Ministero dei trasporti cede altresì in proprietà ai sensi dell'articolo precedente gli autoveicoli di fabbricazione italiana venduti dalle case costruttrici alle Forze armate tedesche, semprechè ne sia stato da queste corrisposto il prezzo.

Art. 16.

Per gli autoveicoli che vengono assegnati in uso o ceduti in proprietà alle cooperative di partigiani o reduci, legalmente costituite a tutto il 30 aprile 1946, possono essere accordate delle riduzioni sui prezzi di stima e può essere consentito il pagamento rateale dal Ministero dei trasporti d'intesa con quello del tesoro.

Se si tratta di autoveicoli originariamente appartenenti alle Forze armate italiane, le suddette facilitazioni sono stabilite dal Ministero della difesa, sempre d'intesa con quello del tesoro.

Art. 17.

Sugli autoveicoli che a norma dell'art. 16 vengono ceduti in proprietà con pagamento rateale va iscritta ipoteca a favore dello Stato per un importo superiore di almeno un terzo alle rate da versare; in luogo della costituzione dell'ipoteca sull'autoveicolo può essere concessa a favore dello Stato la garanzia ipotecaria su altri beni della cooperativa o di un terzo, purchè l'ipoteca sia di primo grado ed il valore dell'immobile ipotecato sia superiore di almeno un terzo alle rate da versare.

Art. 18.

Le riduzioni sui prezzi di stima di cui all'art. 16 possono essere accordate ai Comuni ed agli ospedali.

Eguali riduzioni possono essere accordate alle Amministrazioni dello Stato per gli autoveicoli di fabbricazione italiana.

Qualora le Amministrazioni dello Stato siano in possesso di autoveicoli di fabbricazione straniera o di fabbricazione italiana venduti dalle case costruttrici alle Forze armate tedesche, e semprechè ne sia stato da queste corrisposto il prezzo, devono farne segnalazione al Ministero dei trasporti, il quale, d'intesa con quello del tesoro, può cedere in proprietà tali autoveicoli in esenzione dal pagamento del prezzo di stima.

Art. 19.

Gli autoveicoli alienati dall'Azienda Rilievo Alienazione Residuati, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, possono essere immatricolati ed iscritti in proprietà, dietro presentazione di apposito documento dal quale risultino la effettuata alienazione e gli elementi di individuazione degli autoveicoli stessi.

Art. 20.

Gli autoveicoli o loro parti individuabili comunque alienati da Autorità alleate, o da Autorità civili italiane, previa autorizzazione del Governo militare alleato, o da Autorità tedesche, sono soggetti alle norme del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, numero 49, e del presente decreto, qualora il Ministero dei trasporti non riconosca la validità formale dei documenti di alienazione.

Tali documenti devono emanare da autorità competenti ad alienare materiale automobilistico.

Qualora il Ministero dei trasporti riconosca la validità formale dei documenti di alienazione, gli autoveicoli possono essere immatricolati ed iscritti in proprietà.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per i riconoscimenti già effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Restano salve le cessioni in proprietà effettuate dal Ministero della difesa per gli autoveicoli originariamente appartenenti alle Forze armate italiane.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI — PELLA — DEL VECCHIO — SCELBA — GRASSI — FACCHINETTI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 31. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 1948, n. **119.**

Retribuzione mensile dei direttori provinciali e dei segretari regionali degli Uffici del Lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:

Art. 1.

La retribuzione lorda mensile per i direttori provinciali e i segretari regionali degli Uffici del Lavoro è stabilita, a decorrere dal 31 maggio 1947, nella misura di L. 13.900.

L'assegno speciale annuo lordo di L. 2400, stabilito a favore dei direttori provinciali, con l'annotazione alla tabella *A*, annessa al regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450, è soppresso.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, *foglio n.* 17. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 1948, n. 120.

Estensione al personale degli Uffici del Lavoro dei miglioramenti economici di cui al decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 1947, le misure delle retribuzioni lorde mensili per il personale degli Uffici del Lavoro sono stabilite dalla tabella annessa al presente decreto, vista dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Gli assegni personali, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di retribuzione o con gli aumenti dell'indennità di carovita, non vengono ridotti o riassorbiti con il miglioramento di trattamento economico derivante dalla prima applicazione dell'art. 1 e vanno aumentati del 30 %.

Al personale che al 1° giugno 1947 consegua un miglioramento economico complessivo per retribuzioni e assegni personali di cui sopra, che non superi di almeno 2500 lire mensili lorde il trattamento complessivo spettante agli stessi titoli al 31 maggio 1947, è attribuito un assegno *ad personam* dell'importo necessario per raggiungere l'indicato beneficio di L. 2500. L'assegno stesso è riassorbibile negli aumenti che si verifichino, a qualsiasi titolo, nella retribuzione, per cause diverse dalla prima attuazione del presente decreto, considerata rispetto alla qualifica rivestita al 31 maggio 1947.

Salvo quanto disposto dal primo comma, gli assegni personali, ivi previsti, restano suscettibili di riassorbimento ai sensi delle disposizioni in base alle quali gli assegni stessi sono stati attribuiti.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ha effetto dal 1° giugno 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, *foglio n.* 16. — FRASCA

Retribuzioni lorde mensili per il personale degli Uffici del Lavoro

QUALIFICHE	Retribuzioni	
Direttori regionali	22.400	Oltre l'indennità di carovita ed eventuali quote complementari con le norme, nei limiti e alle condizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, numero 722 e successive modificazioni.
Direttori provinciali e segretari regionali	20.100	
Capi servizio e segretari provinciali	17.100	
Capi sezione	14.600	
Funzionari	13.100	
Impiegati di concetto	11.200	
Impiegati d'ordine	9.400	
Uscieri, autisti, fattorini	7.500	

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
FANFANI

Visto, *il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

DECRETO LEGISLATIVO 5 marzo 1948, n. 121.
Provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle Isole.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e per l'industria e commercio;

Di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e per il tesoro;

PROMULGA

Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 19 e 20 febbraio 1948:

TITOLO I

Opere varie di competenza del Ministero dei lavori pubblici nelle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria e Sardegna.

Art. 1.

Per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito, nelle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria e Sardegna e nei territori dei Comuni appartenenti alle provincie di Latina e Frosinone, nonchè dell'Isola d'Elba, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e di enti pubblici di assistenza, è autorizzata la spesa di L. 18.000.000.000.

Detta spesa sarà iscritta per L. 6.000.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1947-48 e per L. 12.000.000.000 nello stesso stato di previsione dell'esercizio 1948-49.

Art. 2.

A carico della spesa autorizzata con il precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici potrà assumere impegni nei limiti sottoindicati:

1) per opere stradali . . . L. 3.900.000.000

2) per opere marittime . . . » 5.000.000.000

3) per acquedotti ed altre opere igieniche e sanitarie . . . » 6.500.000.000

4) per la riparazione e ricostruzione degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di assistenza e beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche a norma del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649 . . . » 500.000.000

5) per la costruzione ed il completamento di edifici scolastici . . . » 1.000.000.000

6) per opere di consolidamento di abitati . . . » 100.000.000

7) per la concessione del concorso dello Stato per la costruzione di case popolari a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600 . . . L. 1.000.000.000

Art. 3.

Sul limite di L. 3.900.000.000 di cui al n. 1 del precedente art. 2 graverà la spesa di L. 2.000.000.000 per contributi straordinari all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) da destinare ad opere di carattere straordinario a pagamento non differito lungo le strade statali.

Art. 4.

Sul limite di L. 6.500.000.000 fissato col precedente art. 2, n. 3, graveranno fino alla concorrenza di L. 700.000.000 le spese per l'esecuzione di opere a cura dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese concernenti il completamento ed il miglioramento della rete principale dell'acquedotto pugliese e delle relative diramazioni, nonchè la costruzione della nuova diramazione per il comune di Orsara di Puglia.

Entro il limite suddetto, il Ministero dei lavori pubblici assumerà impegni in base a preventivi che l'Ente sottoporrà all'approvazione del Ministero stesso. Le somme saranno versate all'Ente a misura che esso debba iniziare l'esecuzione delle varie opere e secondo l'ammontare previsto dai relativi progetti.

Sul predetto fondo di L. 6.500.000.000 possono altresì essere assunti impegni, fino al limite di L. 265.000.000, per il finanziamento, a totale carico dello Stato, delle opere di completamento necessarie per il ripristino degli impianti dell'Ente autonomo Volturno danneggiati da azioni belliche.

Art. 5.

Per la concessione del contributo in annualità sugli interessi dei mutui contratti per la parte di spesa non coperta dal concorso di cui al n. 7 dell'art. 2 possono essere assunti impegni fino al limite di L. 30.000.000.

Art. 6.

Il Ministero dei lavori pubblici può, sul limite di spesa di cui al n. 4 del precedente art. 2, concedere il contributo di L. 10.000.000 per la riparazione dei danni di guerra alla « Casa del portuale » di Bari, rimanendo escluso ogni altro contributo che possa spettare a termini di legge.

I relativi lavori saranno eseguiti a cura del Ministero dei lavori pubblici.

TITOLO II

Opere pubbliche di bonifica, di miglioramento fondiario e di irrigazione nelle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria e Sardegna.

Art. 7.

Salvo il disposto del penultimo comma del presente articolo, per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di miglioramento fondiario e di ripristino dell'efficenza produttiva delle aziende agricole nelle regioni e territori di cui al precedente art. 1 è autorizzata la spesa di L. 17.000.000.000 così ripartiti:

a) per opere pubbliche di bonifica, comprese quelle di irrigazione e le sistemazioni idraulico-forestali di bacini montani, L. 10.000.000.000;

b) per riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte per eventi bellici, L. 500.000.000;

c) per concessione di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ivi comprese quelle di irrigazione, L. 4.500.000.000;

d) per la concessione dei sussidi nelle spese di sistemazione e riattamento delle strade vicinali, di cui al successivo art. 8, L. 1.000.000.000;

e) per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, e per le spese relative all'assistenza tecnica e alla vigilanza di cui all'art. 11 del decreto stesso, L. 500.000.000;

f) per apporto statale alla costituzione del fondo di dotazione della Cassa per l'acquisto, trasformazione e lottizzazione di terreni per la costituzione della piccola proprietà contadina, di cui al successivo art. 9, L. 500.000.000.

Sul fondo di cui alla precedente lettera *a*) L. 500 milioni sono destinate all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica in Sicilia.

La spesa di L. 17.000.000.000 di cui sopra sarà iscritta per L. 5.500.000.000 nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio 1947-1948, delle quali L. 500.000.000 per opere pubbliche di bonifica in Sicilia e per L. 11.500.000.000 nello stesso stato di previsione dell'esercizio 1948-49.

Art. 8.

Limitatamente alle regioni e territori di cui agli articoli 1 e 11, per i lavori di sistemazione e riattamento delle strade vicinali, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà concedere sussidi fino al 50 % della spesa e per un importo complessivo di sussidi fino alla somma di L. 1.000.000.000 di cui alla lettera *d*) dell'art. 7.

Art. 9.

E' istituita una Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina nelle regioni e territori di cui all'art. 1 e in Sicilia.

La Cassa provvede all'acquisto dei terreni, alla loro eventuale lottizzazione ed alla rivendita a coltivatori diretti soli od associati in cooperativa.

Alla Cassa partecipano lo Stato, i consorzi di bonifica e gli enti di colonizzazione. Possono farne parte gli istituti di credito, assicurazione e previdenza che siano autorizzati dal Ministro per il tesoro.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il tesoro, saranno approvate le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa.

TITOLO III

Opere ferroviarie a cura del Ministero dei trasporti.

Art. 10.

Per l'esecuzione, nei territori di cui all'art. 1 ed in Sicilia di opere ferroviarie a cura del Ministero dei trasporti (Ferrovie dello Stato e Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) è autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000.

Con decreti del Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro, sarà provveduto al riparto della spesa di cui al comma precedente fra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

TITOLO IV

Opere pubbliche varie e opere pubbliche di bonifica e di miglioramento fondiario, comprese le irrigazioni in Sicilia.

Art. 11.

Per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito in Sicilia, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e di enti pubblici di assistenza, nonchè per la concessione di sussidi a norma del testo unico 10 aprile 1947, n. 261, sull'alloggio dei senza tetto, è autorizzata la spesa di L. 11.200.000.000.

Per la concessione del concorso dello Stato nella spesa di costruzione di case popolari in Sicilia a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, è autorizzata la spesa di L. 800.000.000.

Le somme di cui ai precedenti comma saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per L. 3.438.000.000 nell'esercizio 1947-48, per L. 5.000.000.000 nell'esercizio 1948-49 e per L. 3 miliardi e 562 milioni nell'esercizio 1949-50.

Per la concessione del contributo in annualità sugli interessi dei mutui contratti per la parte di spesa non coperta dal concorso di cui al secondo comma del presente articolo, possono essere assunti impegni fino al limite di L. 24.000.000.

Art. 12.

Per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e di miglioramento fondiario, comprese quelle di irrigazione in Sicilia, è autorizzata la spesa di L. 6.000.000.000, di cui L. 5.000.000.000 per opere pubbliche di bonifica e di L. 1.000.000.000 per quelle di miglioramento fondiario.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per L. 1.000.000.000 nell'esercizio 1947-48, per L. 3.000.000.000 nell'esercizio 1948-49 e per L. 2.000.000.000 nell'esercizio 1949-50.

Art. 13.

Per gli scopi di cui ai due precedenti articoli è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 2.000.000.000.

Salvo quanto disposto dal successivo comma, l'attribuzione di questa spesa ai singoli gruppi di opere e la fissazione dei limiti di impegno relativi saranno determinati con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro.

Sul fondo di L. 2.000.000.000 di cui al primo comma del presente articolo possono essere assunti impegni fino al limite di L. 562.000.000 per l'esecuzione dei lavori di completamento per gli alloggi popolari per gli operai addetti alle miniere di zolfo in Sicilia, di cui alla legge 23 gennaio 1941, n. 113, nonchè per l'esecuzione delle opere di pubblica utilità nei villaggi e sobborghi per gli zolfatari in Sicilia di cui alla legge 30 marzo 1941, n. 480.

Ai lavori di completamento degli alloggi predetti si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 675, e successive modificazioni.

La indicata spesa complessiva di L. 2.000.000.000 sarà iscritta per L. 562.000.000 nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio 1947-48 e per le residue L. 1.438.000.000 nei competenti stati di previsione dello stesso Ministero dei lavori pubblici e di quello dell'agricoltura e delle foreste nell'esercizio 1949-50.

Art. 14.

Nella scelta delle opere da finanziare con i fondi di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13, si procederà di intesa con la Regione siciliana.

In sede di determinazione del contributo di solidarietà nazionale da assegnarsi ai sensi dell'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, per gli esercizi 1946-47, 1947-48, 1948-49 e 1949-50, sarà tenuto conto della spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere che rientrino nella competenza della Regione stessa.

TITOLO V

Provvedimenti relativi all'industrializzazione nelle Regioni e territori di cui ai titoli I e IV.

Art. 15.

Gli articoli 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, contenenti disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 9. — Le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna sono autorizzate, anche in deroga ai propri statuti ed alle vigenti disposizioni, a concedere, per l'attuazione delle iniziative indicate nell'art. 1, finanziamenti con il concorso dello Stato a norma dell'articolo seguente sino al complessivo importo rispettivamente di L. 6.200.000.000, di L. 3.000.000.000 e di L. 800.000.000.

Presso le dette Sezioni sono costituiti fondi di garanzia per un ammontare complessivo di L. 10.000.000.000, di cui L. 6.200.000.000 per il Banco di Napoli, L. 3 miliardi per il Banco di Sicilia e di L. 800.000.000 per il Banco di Sardegna, fondi che potranno essere utilizzati per la concessione di operazioni di credito previste dal primo comma del presente articolo.

Nulla è innovato alle disposizioni speciali relative ai finanziamenti a favore della Sicilia, della Sardegna e della provincia di Napoli, di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 28 dicembre 1944, numeri 416 e 417, ed al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni ».

« Art. 10. — Sui finanziamenti che saranno concessi, nei limiti previsti nel primo comma dell'articolo precedente lo Stato concorre nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 4 % e per una durata massima di dieci anni.

La perdita accertata su ciascuna operazione è addebitata al fondo di garanzia di cui al precedente articolo, nella misura del 70 % della perdita stessa. Il residuo del 30 % è a carico del conto economico delle tre Sezioni.

La somma di L. 10.000.000.000 per la costituzione dei fondi di garanzia, di cui all'art. 9, è intanto anticipata dal Tesoro dello Stato in due rate eguali di cinque miliardi ciascuna, rispettivamente negli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49 e viene ripartita alle tre Sezioni in proporzione delle assegnazioni alle stesse spettanti a norma di detto articolo.

Le modalità per la concessione dei contributi previsti dal primo comma del presente articolo nonchè i termini e le condizioni per la restituzione, da parte delle tre Sezioni, delle somme loro anticipate, dal Tesoro dello Stato, a norma del comma precedente, saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro e del Ministro per l'industria e commercio ».

TITOLO VI

Disposizioni varie

Art. 16.

Per le opere di competenza delle Amministrazioni provinciali e comunali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e degli enti pubblici di assistenza, previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690, salvo che per le opere stesse non sia previsto un trattamento più favorevole da leggi speciali vigenti.

Art. 17.

I lavori di cui al presente decreto sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 18.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste e dei trasporti, nonchè alle occorrenti variazioni nel proprio bilancio ed in quelli dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali e dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Con gli stessi decreti, per quanto concerne il Ministero dei lavori pubblici, sarà stabilita la somma da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dall'attuazione delle opere di propria competenza.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — SEGNI — CORBELLINI — TREMELLONI — SCELBA — EINAUDI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1948
Atti del Governo, registro n. 18, *foglio n.* 56. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° gennaio 1948, n. 122.

Collocamento in ausiliaria della terza aliquota di ufficiali generali e superiori dell'Aeronautica militare in servizio permanente effettivo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 19 ottobre 1947, relativo alla determinazione della terza aliquota di ufficiali generali e superiori dell'Aeronautica militare da collocare in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'aliquota per ciascun grado e ruolo degli ufficiali generali e superiori dell'Aeronautica militare, in servizio permanente effettivo, che possono essere collocati in ausiliaria per la terza applicazione del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, stabilita con decreto 19 ottobre 1947, n. 1432, è variata come segue:

Arma aeronautica - Ruolo naviganti:

generale di squadra aerea	n. 3
generale di divisione aerea	» 10
generale di brigata aerea	» 12
colonnello	» 37
tenente colonnello	» 66
maggiore	» 39

Arma aeronautica Ruolo servizi:

tenente colonnello	n. 19
maggiore	» 13

Corpo del Genio aeronautico - Ruolo ingegneri:

generale ispettore	n. 1
tenente generale	» 3
colonnello	» 9
tenente colonnello	» 17
maggiore	» 7

Corpo di Commissariato aeronautico Ruolo Commissariato:

tenente generale	n. 1
colonnello	» 10
tenente colonnello	» 17
maggiore	» 1

Corpo sanitario aeronautico:

colonnello	n. 1

Art. 2.

Il termine indicato nell'art. 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 ottobre 1947, n. 1432, è prorogato al 30 aprile 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° gennaio 1948

DE NICOLA

FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 35. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1948, n. 123.

Cambiamento della denominazione del comune di Monfestino in Serramazzoni (Modena).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda con la quale il sindaco di Monfestino in Serramazzoni (Modena), in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 25 giugno 1947, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in quella di « Serramazzoni »;

Ritenuto che la Deputazione provinciale di Modena, nell'adunanza del 6 agosto 1947, ha espresso parere favorevole al cambiamento di denominazione del comune di Monfestino in Serramazzoni;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Monfestino in Serramazzoni, in provincia di Modena, assume la denominazione di « Serramazzoni ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1948

DE NICOLA

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 44. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1948, n. 124.

Cambiamento della denominazione della frazione Priolo del comune di Siracusa in quella di « Priolo Gargallo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda con la quale il sindaco del comune di Siracusa, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 12 ottobre 1946, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione Priolo in quella di « Priolo Gargallo »;

Ritenuto che la Deputazione provinciale di Siracusa, nella adunanza del 18 gennaio 1947, ha espresso parere favorevole al cambiamento di denominazione della frazione Priolo;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Priolo del comune di Siracusa assume la denominazione di « Priolo Gargallo ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1948

DE NICOLA

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1948
Atti del Governo, registro n. 18, *foglio n.* 43. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1948.

Iscrizione temporanea nel naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della marina mercantile in tempo di guerra;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante la classificazione del naviglio;
Visto il regio decreto 31 maggio 1946, n. 616, che proroga la validità delle disposizioni dei regi decreti-legge 19 settembre 1935, n. 1836 e 30 marzo 1943, n. 123, riguardanti, rispettivamente, l'organizzazione della marina mercantile per il periodo di guerra e la disciplina della militarizzazione, nonchè del regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, sul noleggio di navi mercantili;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato — categoria dragamine — a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio « Vittoria 1ª », di stazza lorda tonn. 16,22, iscritto al numero 721 delle matricole del Compartimento marittimo di Trapani: dalle ore 8 del 17 luglio 1947;

Motoveliero « Nuova Amalia », di stazza lorda tonnellate 37,27, iscritto al numero 819 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 8 del 23 settembre 1947;

Motopeschereccio « Santa Maria », di stazza lorda tonn. 20,71, iscritto al numero 126 delle matricole del registro galleggianti di Cesenatico: dalle ore 8 del 3 settembre 1947;

Motopeschereccio « Aldo 1° », di stazza lorda tonnellate 34,69, iscritto al numero 683 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 8 dell'8 settembre 1947;

Motopeschereccio « Viribus », di stazza lorda tonnellate 14,14, iscritto al numero 974 delle matricole del Compartimento marittimo di Molfetta: dalle ore 24 del 29 settembre 1947;

Motopeschereccio « Cuore di Gesù » di stazza lorda tonn. 12,92, iscritto al numero 1006 delle matricole del Compartimento marittimo di Molfetta: dalle ore 24 del 3 ottobre 1947;

Motopeschereccio « Andrea Doria », di stazza lorda tonn. 15,35, iscritto al numero 1331 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore 12 del 24 settembre 1947.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1948

DE NICOLA

FACCHINETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1948
Registro Marina militare n. 5, *foglio n.* 43.

(1184)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1947.

Estensione alle provincie di Gorizia ed Udine della circoscrizione del Circolo dell'Ispettorato del lavoro di Venezia ed istituzione in Udine di una sezione del Circolo stesso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;
Visto il regio decreto-legge 13 maggio 1937, n. 804, convertito in legge con legge 20 gennaio 1938, n. 149;
Vista la legge 1° settembre 1940, n. 1337;
Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1941, col quale è stato istituito il Circolo dell'Ispettorato del lavoro di Venezia, con circoscrizione per le provincie di Belluno, Venezia e Treviso;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal giorno 16 settembre 1947, la circoscrizione del Circolo dell'Ispettorato del lavoro di Venezia è estesa alle provincie di Gorizia ed Udine.

Art. 2.

Dalla data suddetta è istituita in Udine, con circoscrizione territoriale su tale provincia, una sezione del Circolo dell'Ispettorato del lavoro di Venezia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 novembre 1947

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 11, *foglio n.* 393. — LAMICELA

(1120)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1948.

Norme per la importazione, in esenzione da diritti doganali, dei pacchi previsti dall'art. 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1589.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1589;

Determina:

Art. 1.

L'importazione dei pacchi previsti dall'art. 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1589, può essere effettuata, fino al 31 marzo 1948, da organizzazioni non aventi scopo di lucro e che presentino a tal fine un attestato dell'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Art. 2.

Ai fini del precedente articolo, le organizzazioni interessate devono presentare all'Alto Commissariato per l'alimentazione un elenco nominativo, in triplice copia, dei destinatari dei pacchi.

In detti elenchi deve essere apposta esplicita dichiarazione che si tratta di persone che, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1589, hanno diritto all'assegnazione dei pacchi.

Art. 3.

Qualora le organizzazioni interessate effettuino l'importazione dei pacchi, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1589, a mezzo ditte private queste sono tenute a presentare all'Alto Commissariato per l'alimentazione, unitamente agli elenchi previsti dal precedente art. 2, apposita dichiarazione delle singole organizzazioni.

Art. 4.

L'ammissione dei pacchi al beneficio dell'esenzione dai diritti doganali sarà concessa direttamente dalla competente dogana, verso presentazione:

1) dell'attestato previsto dal precedente art. 1;

2) di una copia dell'elenco nominativo dei destinatari dei pacchi, munito del visto e del timbro dell'Ispettorato regionale dell'alimentazione.

Rimane ferma l'osservanza delle prescrizioni vigenti in materia di divieti di importazioni di merci dall'estero.

Art. 5.

E' consentito di confezionare i pacchi prima dello sdoganamento, sotto vigilanza della dogana, ad eccezione della pasta, per la quale può essere soltanto permesso di frazionare i pacchi, come tali pervenuti dall'estero, per ridurli entro i limiti di peso consentiti dall'art. 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1589.

Lo sdoganamento dello zucchero è, in ogni caso, subordinato alla condizione che siano stati già importati gli altri generi indicati nella relativa licenza ministeriale.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1948

Il Ministro per le finanze
PELLA

Il Ministro per il bilancio
EINAUDI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

L'Alto Commissario per l'alimentazione
RONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1948
Registro Finanze n. 3, *foglio n.* 183. — LESEN

(1209)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1948.

Costituzione, per l'anno 1948, della Deputazione della Borsa valori di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge sulle Borse valori 20 marzo 1913, n. 272, e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle Borse, approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle Borse valori alla competenza del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulle Borse valori;

Visto il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, numero 154, riguardante la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visti i decreti del Capo provvisorio dello Stato 2 febbraio 1947, n. 16, e 4 giugno 1947, n. 406, sulla ricostituzione dei Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle Borse valori;

Decreta:

La Deputazione della Borsa valori di Napoli per l'anno 1948 è così costituita:

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Giura comm. Raffaele, per la Stanza di compensazione;

Jandoli prof. Raffaele, Henke dott. Eduardo, Forti dott. Italo, Grammatico Giuseppe, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Deputati supplenti:

Ricciardi cav. uff. Lorenzo, per l'Istituto di emissione;

Schettino Alfredo, Squadrilli Alessandro, Ruffo Casimiro, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Roma, addì 23 febbraio 1948

(1035) *Il Ministro*: DEL VECCHIO

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1948.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1947, concernente la nomina del sig. Antonio Zini a commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali per la durata di tre mesi;

Ritenuta la necessità di prorogare la durata dell'incarico predetto;

Decreta:

La durata dell'incarico del sig. Antonio Zini, quale commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, è prorogata fino al 22 maggio 1948.

Roma, addì 28 febbraio 1948

Il Ministro: FANFANI

(1186)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1948.

Concessione alla Banca agricola commerciale di Reggio Emilia, società per azioni con sede in Reggio Emilia, della facoltà di emettere assegni circolari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, il decreto Ministeriale 15 novembre 1923 ed il decreto Ministeriale 13 dicembre 1947;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca agricola commerciale di Reggio Emilia, società per azioni con sede in Reggio Emilia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed al decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Decreta:

Alla Banca agricola commerciale di Reggio Emilia, società per azioni con sede in Reggio Emilia, è concessa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la facoltà di emettere assegni circolari, osservate, per quanto concerne la garanzia, le norme di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, modificato con decreto Ministeriale 13 dicembre 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1188)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cervia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 23 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1948, registro n. 4 Interno, foglio n. 190, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cervia (Ravenna), di un mutuo di L. 675.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(990)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pozzallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 20 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1948, registro n. 4 Interno, foglio n. 195, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pozzallo (Ragusa), di un mutuo di L. 172.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(991)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mistretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 27 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1948, registro n. 4 Interno, foglio n. 216, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mistretta (Messina), di un mutuo di L. 2.990.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(992)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Terracina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1948, registro n. 4 Interno, foglio n. 191, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Terracina (Latina), di un mutuo di L. 1.575.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(996)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel Focognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1948, registro n. 4 Interno, foglio n. 184, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castel Focognano (Arezzo), di un mutuo di L. 700.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(997)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mirano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 29 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1948, registro n. 4 Interno, foglio n. 212, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mirano (Venezia), di un mutuo di L. 2.363.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(998)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 marzo 1948 - N. 44

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82,35
Id. 3,50 % 1902	70 —
Id. 3 % lordo	50,50
Id. 5 % 1935	87,525
Redimibile 3,50 % 1934	67,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	66,90
Id. 5 % 1936	87,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	80 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,475
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,55
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,525
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,825
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,80
Id. 5 % convertiti 1951	98,125

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 marzo 1948 - N. 45

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82,05
Id. 3,50 % 1902	70,50
Id. 3 % lordo	50,50
Id. 5 % 1935	87,475
Redimibile 3,50 % 1934	67,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	66,90
Id. 5 % 1936	87,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	80 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,40
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,70
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,60
Id. 5 % convertiti 1951	98 —

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 35.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze ricevute dei seguenti certificati di rendita.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50% (1906)	535780	Ospedale della Misericordia di Montevarchi (Arezzo)	423,50
Id.	615983	Spedale della Misericordia in Montevarchi	115,50
Id.	615982	Come sopra	199,50
Id.	479900	Bruno Maria di Severino moglie di Bersano Giovanni, dom. a Saluzzo (Cuneo), vincolata	304,50
Id.	332560	Miceli Susanna di Luca moglie di Azzarello Filippo di Francesco, dom. a Messina, vincolata	1.400 —

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 30 dicembre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(50)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5%	153632	Reggimento cavalleggeri di Saluzzo, con sede in Pordenone (Udine) . . .	500 —
P. R. 3,50% (1934)	113038 (nuda proprietà)	Giammusso Giovanna fu Giuseppe moglie di La Villa Ettore, dom. a Caltanissetta, con usufrutto a Sterlini Maria di Gaetano ved. di Giammusso Giuseppe	10,50
Id.	48736 (solo usufrutto)	Pozzo Vittorio - Andrea - Bonifacio di Francesco Cesare, con usufrutto a Pozzo Francesco Cesare	52,50
Id.	290736 (nuda proprietà	Iaconelli Elisabetta, Mario, Emilia ed Esterina fu Sante, minori sotto la patria potestà della madre Arcari Teresa vedova di Iaconelli Sante, dom. a Principisco (Frosinone), in parti uguali con usufrutto ad Arcari Teresa di Loreto ved. Iaconelli	1.211 —
Id.	299295	Casalis Fanny di Giovanni in Goytre, vincolo dotale . . .	700 —
Id.	320038	Fondazione tenente dott. Silvio Balanzino, a favore della 1ª compagnia del 1º Reggimento trasporti, in Torino .	35 —
P. R. 5%	168398	Di Prima Maria-Luigia-Francesca di Antonino moglie di Zofrea Flavio fu Francesco, dom. a Palermo, vincolata . . .	2.000 —
Id.	4673	Maizza Antonio fu Attilio	55 —
Id.	9460	Come sopra	255 —
Id.	4674	Maizza Serafino fu Attilio	50 —
Id.	9459	Come sopra	255 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 30 dicembre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(49)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Rosignano Marittimo (Livorno)

La zona di Rosignano Marittimo (Livorno), della estensione di ettari 680, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini:

a nord, dal trivio per i Poggetti lungo tutto il fosso denominato Fonte di Bretti e fino al suo sbocco nel fiume Fine;

ad est, dalla confluenza del fosso di Fonte di Bretti col fiume Fine, si segue il corso di questo fiume fino alla località denominata Fabbriche; da detta località si segue la via Patricci fino al podere Gonnellino, sulla via Emilia; dal podere Gonnellino si segue tutta la via Emilia fino al bivio della strada comunale di Vada;

a sud, strada comunale di Vada e successivamente una strada poderale senza nome che va dalla citata strada comunale di Vada fino allo stradone del Lupo; fosso senza nome che va dalla detta strada fino al torrente Ricavo; tratto del citato torrente Ricavo; fosso senza nome; altro fosso senza nome; piccola strada poderale fino a raggiungere il fiume Fine in località La Pace;

ad ovest, corso del fiume Fine fino alla strada consorziale degli Acquedotti; tratto di detta strada; tratto della strada consorziale del Gorile; corso del fosso del Goraggio per le località Cantine, La Fonte, fino al trivio per i Poggetti.

(1062)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ispettore medico dei servizi comunali di vigilanza igienica e profilassi di Livorno.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 9, 8 e 60 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Livorno in data 12 luglio 1947, n. 9853, col quale è indetto pubblico concorso per un posto di ispettore medico dei servizi comunali di vigilanza igienici e profilattici di Livorno;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ispettore medico dei servizi comunali di vigilanza igienica e profilassi di Livorno, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Paolino Berardengo, vice prefetto;

Componenti:
prof. Giulio Buonomini, docente universitario di igiene;
prof. Mario Tinti, docente universitario di clinica medica;
dott. Gustavo Oreste, medico provinciale;
dott. Federico Serafini, capo dell'Ufficio sanitario comunale di Livorno;

Segretario:
dott. Luigi Prima.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 febbraio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1135)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1945, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Livorno in data 24 giugno 1947, n. 9853, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Paolino Berardengo, vice prefetto;

Componenti:
dott. Gustavo Oreste, medico provinciale;
prof. Mario Tinti, docente universitario di clinica medica;
prof. Giulio Anzillotti, docente universitario di clinica chirurgica;
dott. Enrico Giacomelli, medico condotto;

Segretario:
dott. Luigi Prima.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di publicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 febbraio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1136)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per titoli, indetti con decreti Ministeriali 10 aprile 1947.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visti i decreti Ministeriali:
10 aprile 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 18 dicembre 1947, con il quale è stato bandito un concorso per titoli a otto posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo direttivo amministrativo della pesca, riservato ai reduci;
10 aprile 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 19 dicembre 1947, con il quale è stato bandito un concorso per titoli a tre posti di vice ispettore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*), nel ruolo ispettivo della pesca, riservato ai reduci;
10 aprile 1947. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 19 dicembre 1947, con il quale è stato bandito un concorso per titoli a sei posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo d'ordine della pesca, riservato ai reduci;
10 aprile 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 23 dicembre 1947, con il quale è stato bandito un concorso per titoli a tre posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della pesca, riservato ai reduci;
Ritenuta l'opportunità, nell'interesse dell'Amministrazione, di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detti concorsi;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per titoli indicati nelle premesse è prorogato al 6 aprile 1948.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma addì 14 febbraio 1948

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1948
Registro Agricoltura e foreste n. 7, *foglio n.* 121. — GIORDANO

(1206)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.